



Commento alla modifica relativa all'ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA; RS 817.022.13)

del 14 febbraio 2022

I. Situazione iniziale

Nell'ambito dell'adeguamento alle modifiche della legislazione UE¹ in materia di residui di medicinali veterinari, vengono ora incluse nell'elenco 1 dell'allegato (elenco dei limiti massimi autorizzati per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale e classificazione di tali sostanze) quattro nuove sostanze. Per una sostanza attiva è modificato l'attuale LMR (limite massimo di residuo) per i salmonidi.

Una sostanza attiva viene estesa a due specie animali.

Nell'elenco 5 dell'allegato i valori di riferimento per gli interventi per le sostanze attive vietate cloramfenicolo, verde malachite e per i nitrofurani e loro metaboliti vengono abbassati in seguito alla modifica del regolamento (UE) 2019/1871². Tali valori di riferimento si applicano indipendentemente dalla matrice analizzata. Il valore di riferimento per gli interventi per il medrossiprogesterone acetato viene stralciato. Questi valori di riferimento per gli interventi si applicano nell'UE a partire dal 28 novembre 2022.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/42 della Commissione, del 17 gennaio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bambemicina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui; GU L 15 del 20.1.2020, pag. 2; Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1685 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bupivacaina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui; GU L 379 del 12.11.2020, pag. 44; Regolamento (UE) 2020/43 della Commissione, del 17 gennaio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza ciclesonide per quanto riguarda il suo limite massimo di residui; GU L 15 del 20.1.2020, pag. 5; Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1881 della Commissione, dell'8 novembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza diflubenzurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui; GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 8; Regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza imidacloprid per quanto riguarda il suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale; GU L 131 del 16.4.2021, pag. 120; Regolamento (UE) 2020/1712 della Commissione, del 16 novembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza lidocaina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui; GU L 384 del 17.11.2020, pag. 3.

² Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE, GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 41.



II. Commento alle singole disposizioni

Allegato elenco 1

Nell'elenco dei limiti massimi autorizzati per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale e classificazione di tali sostanze, le voci relative alle sostanze attive «diflubenzurone» e «lidocaina» vengono modificate come segue:

Diflubenzurone

Il limite massimo di residuo per i salmonidi viene abbassato in seguito a un parere dell'Agenzia europea per i medicinali.

Lidocaina

Viene integrata la classificazione terapeutica della voce relativa agli equidi.

Nell'elenco dei limiti massimi autorizzati per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale e classificazione di tali sostanze vengono aggiunte le seguenti voci:

Bambermicina

Questa sostanza viene aggiunta per l'uso orale per i conigli. Non viene fissato nessun limite massimo di residuo.

Bupivacaina

Questa sostanza viene aggiunta per l'utilizzo su lattonzoli fino a 7 giorni di età e su vitelli fino a 2 mesi di età. Non viene fissato nessun limite massimo di residuo.

Ciclesonide

Il ciclesonide viene aggiunto, con diversi limiti massimi di residuo, per l'utilizzo su equidi.

Imidacloprid

Questa sostanza viene aggiunta per l'utilizzo sui pesci. Viene fissato un limite massimo di residuo.

Lidocaina

Questa sostanza viene aggiunta per l'utilizzo sui bovini (con limiti massimi di residuo) e lattonzoli fino a 7 giorni di età (senza limiti massimi di residuo).

Allegato elenco 5

Cloramfenicolo, verde malachite e nitrofurani e loro metaboliti

I valori di riferimento per interventi per le sostanze vietate cloramfenicolo, verde malachite e nitrofurani e loro metaboliti vengono abbassati e non sono più specifici per matrice. Per il medrossiprogesterone acetato viene stralciato il valore di riferimento.

Disposizione transitoria / Entrata in vigore

Per le modifiche dell'elenco 1 dell'allegato viene fissato un termine transitorio di un anno dall'entrata in vigore. Non è previsto un termine transitorio per le modifiche dell'elenco 5 dell'allegato. Conformemente al regolamento (UE) 2019/1871, la modifica entra in vigore il 28 novembre 2022.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Non sono da aspettarsi ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

2. Ripercussioni per l'economia

Le modifiche rappresentano adeguamenti al diritto europeo. Di conseguenza, in Svizzera e nell'UE si applicheranno gli stessi valori. Non si aspettano ripercussioni particolari per l'economia e viene garantita la protezione della salute.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Si tratta di un adeguamento al diritto europeo.